Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Venerdì, 15 luglio — Numero 166

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 16 giugno 1921, n. 866, *che approva le indennità e gli assegni speciali pei personali dipendenti dal Ministero delle finanze (Amministrazione del demanio).*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Veduto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Veduto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 857;

Veduto il Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221;

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle *A. B. C. D. E.* e *F.* approvate con l'articolo 3° del Regio decreto 20 febbraio 1921, che determinano le indennità dovute per missioni e gite di servizio dei personali speciali ivi contemplati, sono aggiunte le annesse tabelle *C bis* e *C ter*, viste, d'ordine

Nostro, dal ministro del tesoro, per i personali di custodia dei canali demaniali dello Stato e dei Regi tratturi.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore, anche per quanto concerne le diarie relative alle missioni in corso, dal 1° marzo 1921 e cesserà di avere effetto col 30 giugno 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Tabella C-*bis*.

Personale di custodia dei canali demaniali dello Stato.

GRADO	Indennità fuori zona di giurisdizione		
	Indennità di percorrenza		Indennità di missione
	su vie ordinarie	su ferrovia o altri mezzi a trazione meccanica	
	per km.		
Assistente idraulico . . .	L. 0 50	Rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe aumentato di due decimi	10 50
Custode	» 0 30	Rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi	9 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Tabella C-*ter*.

Personale di custodia dei RR. tratturi.

GRADO	Indennità di percorrenza		Indennità giornaliera		
	su vie ordinarie	su ferrovia o altri mezzi a trazione meccanica	di missione	di pernottazione	di dislocazione
	per km.				
Maresciallo	L. 0 50	Rimborso del prezzo di un biglietto di 3ª classe aumentato di due decimi	15	12	4
Brigadiere	» 0 50	Idem	15	10	4
Guardia	» 0 50	Idem	15	8	4

Annotazioni. — Per gli agenti che prestano servizio a cavallo l'indennità di pernottazione è aumentata di L. 5.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 892, *che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, della marina e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1850;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, per gli affari esteri, per le colonie, per i lavori pubblici, per la marina e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dei lavori pubblici, della marina e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — FACTA — FERA — SFORZA — ROSSI — PEANO — SECHI — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Ministero delle finanze.

Cap. n. 17. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale, ecc.	115,000 —
Cap. n. 18. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale, ecc.	3,356,600 —
Cap. n. 116. Compensi alla guardia di finanza . .	807,000 —
	4,278,600 —

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	1,270,000 —

Ministero degli affari esteri.

Cap. n. 10. Compensi per lavori straordinari al personale di ruolo, ecc.	97,900 —

Ministero delle colonie.

Cap. n. 7. Compensi al personale di ruolo e ad altri per lavori straordinari, ecc.	35,000 —

Ministero dei lavori pubblici.

Cap. n. 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale, ecc.	81,600 —

Ministero della marina.

Cap. n. 13. Compensi per lavori straordinari al personale, ecc.	321,550 —
Cap. n. 13-*bis* (modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari compiuti dagli ufficiali della R. marina, nonchè da quelli del R. esercito comandati presso l'Amministrazione della marina, indipendentemente dalla loro carica e grado	315,000 —
Cap. n. 27. Personale di ruolo degli Istituti nautici stipendi, ecc., e compensi, ecc.	15,000 —
Cap. n. 46. Corpo R. equipaggi - Compensi per servizi straordinari, ecc.	576,000 —
	1,230,550 —

Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari, ecc.	15,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro per gli affari esteri
SFORZA.
Il ministro per le colonie
ROSSI.
Il ministro per la marina
SECHI.
Il ministro delle finanze
FACTA.
Il ministro per la giustizia
FERA.
Il ministro pei lavori pubblici
PEANO.
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
LABRIOLA.

Regio decreto-legge 23 giugno 1921, n. 893, ***che istituisce per la circoscrizione territoriale del comune di Lagosta un giudizio distrettuale con sede nel Comune stesso.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 dicembre 1920, n. 1778;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per la circoscrizione territoriale del comune di Lagosta un giudizio distrettuale, con sede a Lagosta. Tale giudizio distrettuale viene aggregato alla circoscrizione giurisdizionale del tribunale provinciale di Zara.

Art. 2.

Il giudizio distrettuale di Lagosta, riguardo alle vertenze giudiziarie anteriormente pendenti presso i giudizi distrettuali di Curzola e di Lissa, e il tribunale provinciale di Zara, per le vertenze giudiziarie, anteriormente promosse presso i tribunali circolari di Ragusa, Spalato e Sebenico, avranno competenza a decidere anche di quelle vertenze le quali, all'entrata in vigore del presente decreto, non fossero state esaurite con decisione in merito.

Art. 3.

Al giudizio distrettuale di Lagosta sono assegnati:
a) un giudice distrettuale dell'VIII classe di rango;
b) un impiegato di cancelleria della XI o della X classe di rango;
c) due inservienti.

Per l'esercizio delle funzioni di pubblico Ministero presso il giudizio, la scelta avverrà di concerto tra il procuratore di Stato presso il tribunale provinciale di Zara, e il commissario civile di Zara.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 giugno 1921, n. 895, ***che apporta variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno e della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 200 « Assistenza nel territorio occupato in virtù dell'armistizio » dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, è diminuito della somma di lire quattro milioni quattrocentosessantottomila cinquecento (L. 4.468.500).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 61-*bis* « Spese per la guerra », dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-1921, è diminuito della somma di lire duecentododicimilaottocentonove e centesimi trenta (L. 212.809.30).

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Ministero - Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	5,000 —
Cap. n. 4 Ministero - Spese d'ufficio (posta, stampa, carta, oggetti di cancelleria, ecc.)	858,000 —
Cap. n. 10. Funzioni pubbliche e feste governative	6,000 —
Cap. n. 11. Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie, ecc.	3,000 —
Cap. n. 12. Spese pel servizio araldico (art. 19 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	4,470 —
Cap. n. 13. Indennità di traslocamento agli impiegati, nonchè agli ufficiali della R. guardia ed agli agenti investigativi	390,000 —
Cap. n. 14. Indennità di missione al personale delle varie amministrazioni dell'interno ed agli ufficiali della R. guardia, ecc.	1,715,000 —
Cap. n. 17. Compensi ad impiegati, scrivani, basso personale ed agenti, per lavori e servizi straordinari, ecc.	715,000 —
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, scrivani, basso personale ed agenti in servizio o già appartenenti alle varie amministrazioni dell'interno, ecc.	101,300 —
Cap. n. 21. Indennità e diarie ai membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese varie di qualsiasi natura inerenti agli esami medesimi	8,500 —
Cap. n. 22. Consigli e Commissioni - Spese relative	50,000 —
Cap. n. 29. Fitto di locali per gli archivi di Stato	2,125 —
Cap. n. 35. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116 - Spese contrattuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale, ecc.	40,000 —
Cap. n. 38. *Gazzetta ufficiale* del Regno e Foglio degli annunzi nelle Provincie (Spese di stampa, distribuzione e spedizione)	300,000 —
Cap. n. 41. Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi nelle Provincie, ecc.	12,000 —
Cap. n. 43. Spese di spedalità	200,000 —
Cap. n. 44. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti, ecc.	300,000 —
Cap. n. 47. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni ad uso della sanità pubblica ed altre spese inerenti a tale servizio	2,000 —
Cap. n. 48. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali - Spese e concorsi, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 52. Sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi, ecc.	100,000 —
Cap. n. 54 Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica	24,000 —
Cap. n. 56. Spese per le ispezioni alle farmacie, sussidi alle condotte farmaceutiche ed aggio ai percettori dei proventi relativi, ecc	6,000 —
Cap. n. 57 Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Vigilanza igienica, ecc.	647,166 55
Cap. n. 58. Spese per pubblicazioni, arredi e materiale per la biblioteca e per il Gabinetto fotografico e di disegno della Direzione generale della sanità pubblica, ecc.	10,000 —
Cap. n. 59. Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	35,000 —
Cap. n. 60. Spese per le stazioni sanitarie - Lavori di miglioramento e di manutenzione, mobili, spese di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, ecc.	150,000 —
Cap. n. 61. Retribuzioni e indennità al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica, ecc.	35,000 —
Cap. n. 62. Assegni ed indennità per la visita del bestiame di transito per la frontiera e nei porti, ecc.	3,000 —

Cap. n. 69. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . . . 20,000 —

Cap. n. 70. Spese per la scuola pratica di polizia e pei gabinetti di segnalamento - Manutenzione locali, acquisto e manutenzione mobilio . . . . 20,000 —

Cap. n. 72-bis. Vitto agli allievi della R. guardia . 2,750,000 —

Cap. n. 72-ter. (Di nuova istituzione) - Viveri di riserva per il personale di truppa della Regia guardia . . . . 200,000 —

Cap. n. 74. Premi ad agenti della forza pubblica per arresto di latitanti condannati in contumacia, evasi e per sequestro di armi . . 50.000 —

Cap. n. 76. (modificata la denominazione) - Armamento per il corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza e del corpo degli agenti investigativi - Travestimento, distintivi e bracciali per gli agenti investigativi . . 1,600,000 —

Cap. n. 77. Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette per gli ufficiali di pubblica sicurezza, pei RR. carabinieri, ecc. . . . . 350,000 —

Cap. n. 83. Manutenzione e adattamento di locali ad uso di caserma per le guardie, per gli agenti investigativi, pei RR. carabinieri, per gli uffici di questura, di pubblica sicurezza, della scuola allievi e per le colonie dei coatti, ecc. . . . . 1,710,000 —

Cap. n. 85. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso degli uffici e del personale del Ministero e della pubblica sicurezza. . . . . 150,000 —

Cap. n. 88. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica - Indennità di trasferta e trasporto di militari della Regia guardia e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento, ecc. . . . 300,000 —

Cap. n. 90. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai RR carabinieri ed agli agenti della forza pubblica. 6,000,000 —

Cap. n. 94. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici, ecc. . . . . 70,000 —

Cap. n. 98. Personale di custodia - Premi di ingaggio, di rafferma, soprassoldo e medagli di servizio, ecc. . . . . 3,000,000 —

Cap. n. 101. Spese di viaggio agli agenti carcerari ed alle loro famiglie . . . . 75,000 —

Cap. n. 102. Indennità e retribuzioni per servizi prestati, anche da persone estranee alla Amministrazione, nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori. 100,000 —

Cap. n. 104. Spese pel mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei Regi riformatori ed in quelli privati, e degli inservienti, ecc. . 2,100,000 —

Cap. n. 105. Trasporto dei detenuti, corrigendi e corpi di reato ed indennità di trasferta per il servizio di scorta . . . . 1,200,000 —

Cap. n. 108. Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . . 170,000 —

Cap. n. 109. Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie, ecc. . . . . 3,000,000 —

Cap. n. 110. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti; retribuzioni ai operai liberi ed a persone estranee per servizi nell'interesse delle manifatture, ecc. . . . . 887,770 —

Cap. n. 111. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e telegrafi ad uso degli stabilimenti dipendenti dalla Direzione generale delle carceri e dei riformatori ed altre spese inerenti a detto servizio. . . . . 40,000 —

Cap. n. 114. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle carceri e dei riformatori: lavori di riparazione e di adattamento; impianto di trombe e condotte d'acqua, ecc. 250,000 —

Cap. n. 126-bis. Somma occorrente per pareggiare i bilanci delle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine, quelli dei Comuni delle Provincie già invase dal nemico e sgombrate, ecc. . . . . 15,000,000 —

Cap. n. 128 ter. Retribuzione al personale assunto presso l'Amministrazione dell'interno durante lo stato di guerra in luogo di funzionari ed agenti chiamati alle armi. . . . . 12,000 —

Cap. n. 128-IV. Indennità temporanea mensile al personale salariato dell'Amministrazione carceraria . . . . 500,000 —

Cap. n. 128-V. Spese varie per stampati elettorali. 485,000 —

Cap. n. 133. Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra e spese varie per l'applicazione della legge 18 luglio 1917, n. 1143. 2,962,539 30

Cap. n. 134 Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481. . . . . 4,468,500 —

Cap. n. 157 (aggiunto). Spese varie e compensi per l'applicazione del testo unico della legge elettorale politica 2 settembre 1919, numero 1495, ecc. . . . . 300,000 —

Cap. n. 161 (aggiunto). Spese per la formazione presso le prefetture del Regno dei pacchi di buste occorrenti per le operazioni elettorali politiche e per l'invio ai Comuni dei pacchi medesimi . . . . 30,000 —

Cap. n. 168-bis (aggiunto). Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale e le spese per la *Gazzetta ufficiale* e per il Foglio degli annunzi legali, dell'esercizio 1919-920 e retro 149 05

Cap. n. 181 (aggiunto). Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica, dell'esercizio 1919-920 e retro . . . . 50,000 —

Cap. n. 187 (aggiunto). Lavori, opere e provviste di pubblica utilità nell'interesse della sanità pubblica, ecc. 108,417 15

Cap. n. 192. (Aggiunto) (Modificata la denominazione). Saldo di spese residue riguardanti la «sicurezza pubblica» dell'esercizio 1919-1920 e retro 432,262 20

Cap. n. 196. (Aggiunto). Saldo di spese residue riguardanti «l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori» dell'esercizio 1918-1919 e retro 89,072 15

57,203,771 40

Diminuzioni di stanziamento

Cap. n. 50. Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti da parte dei Consorzi, ecc.	371,500 —
Cap. n. 55. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno (legge 16 luglio 1916, n. 947)	15,500 —
Cap. n. 71. Stipendi e paghe al personale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza - Indennità di alloggio, ecc.	10,000.000 —
Cap. n. 80. Equipaggiamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza	620,000 —
Cap. n. 82. Fitto di locali per caserme delle guardie e degli agenti investigativi, per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc.	2,280,000 —
Cap. n. 96. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri e personale di educazione e di sorveglianza dei Riformatori governativi - Stipendi, ecc.	100,000 —
Cap n. 97. Paghe ed assegni al personale di custodia degli stabilimenti carcerari - Indennità di disagiata residenza, ecc.	850,000 —
Cap. n. 127. Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo, agli agenti investigativi, agli ufficiali della R. guardia per la pubblica sicurezza, ecc.	1,415,000 —
Cap. n. 128. Soprassoldo mensile al personale di truppa della Regia guardia ed agli agenti di custodia, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 139. Concorso dello Stato nel pagamento totale e parziale degli interessi sui mutui contratti dai Comuni e Consorzi per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, ecc.	575,500 —
Cap. n. 142. Contributo nelle spese di assistenza negli appositi locali di cura dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare, ecc.	343,000 —
	19,570,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro dell' interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
BONOMI.

Regio decreto-legge 10 luglio 1921, n. 905, *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA di nuove maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1920-921

Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. n. 65. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, ecc. (Corte dei conti)	180,000 —
Cap. n. 79. Compensi per lavori straordinari e cottimi (Assistenza militare)	100.000 —
Cap. n. 95. Spese per servizi del tesoro	40,000 —
Cap. n. 98. Retribuzioni o compensi agli impiegati e al personale di basso servizio, ecc.	90,000 —
Cap. n. 98-*bis*. Compensi al personale delle Delegazioni del tesoro e ad impiegati di altri uffici, ecc.	350,000 —
Cap. n. 104. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc.	15,000 —
Cap. n. 105. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	22,000 —
Cap. n. 111. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	5,000 —
Cap. n. 116. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri, ecc.	8,000 —
Cap. n. 125. Spese casuali	15,000 —
Cap. n. 127. Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di macchine e di materie prime, ecc.	20,000 —
Cap. n. 198. Rimborso alle ferrovie ed a linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo dei viaggi, ecc.	30,000 —
Cap. n. 212-*bis* (di nuova istituzione). Sistemazione dei locali della tesoreria centrale del Regno	110,000 —
	985,000 —

Diminuzione di stanziamento.
(In conto residui).

Cap. n. 288 (aggiunto). Spese per la demonetazione delle monete di nichelio da centes. 20, ecc.	110,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Regio decreto 28 giugno 1921, n. 886, *che modifica l'articolo 468 del regolamento 17 febbraio 1884, n. 2016, per la contabilità dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª);

Visto il regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Visto il regolamento, approvato col R. decreto 15 gennaio 1895, n. 16;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 468 del regolamento per la contabilità generale dello Stato è sostituito il seguente:

Art. 468. — L'accertamento delle rate di spese fisse e delle pensioni rimaste insolute alla fine di ciascun esercizio finanziario viene fatto a cura delle ragionerie delle Amministrazioni centrali, le quali esporranno nel rendiconto consuntivo la differenza tra l'importo degli impegni, risultanti dalle scritture delle ragionerie stesse, e l'ammontare dei pagamenti eseguiti dalle tesorerie del Regno.

All'uopo le ragionerie medesime invieranno alla Corte dei conti, non più tardi del 10 luglio di ogni anno, la situazione degli impegni al 30 giugno dell'esercizio finanziario scaduto, distintamente per ciascun capitolo del bilancio.

Entro la data suddetta, le Delegazioni del tesoro invieranno alla Corte stessa gli elenchi, in unico esemplare, compilati per ciascun capitolo di bilancio, delle rate o quote cadute in perenzione od in prescrizione durante ciascun esercizio finanziario, accompagnati da un prospetto riassuntivo, in cui saranno riportati separatamente per ogni bilancio i titoli di ciascun capitolo.

La Corte dei conti, dopo i necessari riscontri, tratterrà gli elenchi e trasmetterà i prospetti riassuntivi allo ragionerie delle Amministrazioni centrali, che ne comprenderanno i risultati fra le economie nel rendiconto consuntivo.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, ne sia o no stato ordinato il pagamento nell'esercizio precedente, le Delegazioni del tesoro, in seguito a domanda dei creditori e quando il diritto di questi ultimi non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercizio finanziario, nel conto speciale dei residui dell'anno precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 23 giugno 1921, n. 887, *che estende nelle nuove Provincie annesse al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776, il Codice penale, quello di procedura penale ed altre determinate leggi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nelle nuove Provincie annesse al Regno d'Italia in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1776:

a) il Codice penale approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133, (serie 3ª);

b) la legge 10 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti;

c) gli articoli 1 p. p. e 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi;

d) la legge 26 dicembre 1920, n. 1819, contenente penalità per le contravvenzioni per porto d'armi;

e) la legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa economica e militare dello Stato;

f) il Codice di procedura penale approvato con R. decreto 27 febbraio 1913, n. 127.

Art. 2.

Il Codice e le leggi entreranno in vigore nelle nuove Provincie il 1° gennaio 1922.

Sino a tale data continuerà ad aver vigore nelle nuove Provincie il Codice penale 27 maggio 1852, B. L. I., n. 117, ma al riferimento che nelle sue disposizioni tale Codice fa all'ordinamento politico del pas-

stato regime ed ai suoi organi è da ritenere sostituito quello all'ordinamento politico del Regno d'Italia ed ai corrispondenti organi del medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1921

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 12 giugno 1921, n. 8[illegible]8, *relativo all'esercizio di operazioni bancarie da parte delle Società commerciali in Tripolitania ed in Cirenaica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 12[illegible]5;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 156;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esercizio di operazioni bancarie in Tripolitania ed in Cirenaica da parte delle Società commerciali è subordinato alla autorizzazione del ministro delle colonie, d'intesa con quello del tesoro, sentiti i Governi locali, ed alla condizione che le Società stesse siano legalmente costituite nel Regno od in Tripolitania od in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 877. Regio decreto 17 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castano Primo (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000 in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza, ivi esistenti.

N. 878. Regio decreto 9 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Montieri (Grosseto), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000 in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza, ivi esistenti.

N. 879. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Muzzano (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 875 in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 880. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ponti sul Mincio (Mantova), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000 in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 881. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Baveno (Novara), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 882. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Secli (Lecce), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza.

N. 883. Regio decreto 2 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Croce Mosso (Novara) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000, in confronto degli esercizi industriali e commerciali di speciale importanza, ivi esistenti.

N. 898. Regio decreto 9 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene costituito, ed eretto in Ente morale, sotto la denominazione di « Registro italiano (già Registro navale italiano e Veritas Adriatico) », un Istituto per la visita e classificazione delle navi e dei galleggianti, il quale sarà regolato dallo Statuto annesso al decreto medesimo.